

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 242



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

55° anno  
7 settembre 2012

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 791/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, recante modifica, per quanto riguarda talune disposizioni relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio** ..... 1
  
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione** ..... 13

Prezzo: 3 EUR

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 791/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

**recante modifica, per quanto riguarda talune disposizioni relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, punti 2, 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di attuare alcune risoluzioni adottate nella quindicesima riunione della Conferenza delle parti alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in prosieguo «la convenzione», occorre modificare talune disposizioni e aggiungerne altre al regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(2)</sup>.
- (2) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CE) n. 865/2006 dimostra che alcune disposizioni in esso contenute devono essere modificate per garantire che tale regolamento sia attuato in modo armonizzato ed efficace all'interno dell'Unione.
- (3) Pertanto è opportuno modificare le disposizioni relative alle condizioni applicabili all'identificazione e alla marcatura di esemplari nonché al rilascio di alcuni documenti a titolo retroattivo, le condizioni alle quali possono essere rilasciati i certificati di proprietà personale, il regime applicabile a oggetti personali e domestici all'interno dell'Unione e alla loro riesportazione, le condizioni secondo le quali gli esemplari di cui all'allegato A possono essere oggetto di attività commerciali all'interno dell'Unione e le condizioni applicabili ai certificati prestampati.
- (4) Occorre sopprimere gli articoli 2 e 3 e gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 865/2006, in quanto essi

diventeranno parte integrante di un nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione <sup>(3)</sup> adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione <sup>(4)</sup>.

- (5) In occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della convenzione sono state aggiornate le opere di riferimento per l'indicazione dei nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati. Pertanto è opportuno che tali modifiche vengano rispecchiate nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- (6) Il regolamento (CE) n. 865/2006 va pertanto modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

- 1) nel preambolo, la frase relativa alla base giuridica del regolamento (CE) n. 865/2006 è sostituita dalla seguente:

«visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(\*)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4,

<sup>(\*)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.»;

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

2) all'articolo 1, sono aggiunti i seguenti punti 4 bis e 4 ter:

«4 bis) per "riserva riproduttiva originaria" si intende l'insieme di piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stata, con soddisfazione dell'autorità di gestione competente in concerto con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato:

- i) costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché
- ii) mantenuta in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall'ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria;

4 ter) per "trofeo di caccia" si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale facilmente riconoscibile, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

- i) è grezzo, trasformato o lavorato;
- ii) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia per uso personale;
- iii) nell'ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o riesportato, da o per conto del cacciatore, nello stato di residenza abituale del cacciatore;»

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1. I formulari di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione (\*) devono essere compilati con caratteri dattilografici.

(\*) GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I formulari da 1 a 4 dell'allegato I di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell'allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell'allegato III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i formulari 1 e 2 dell'allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, i fogli aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 non possono contenere cancellature né cor-

rezioni, a meno che tali cancellature o correzioni non siano state autenticate mediante timbro e firma dell'organo di gestione emittente. Le notifiche di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e i fogli aggiuntivi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 possono anch'essi essere autenticati mediante timbro e firma dell'ufficio doganale di introduzione.»;

4) all'articolo 5 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente alle "note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D" di cui all'allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei formulari degli allegati I e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012, nella casella 4 dei formulari dell'allegato II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 e nella casella 10 dei formulari dell'allegato V di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.»;

5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

#### Allegati ai formulari

1. Se a uno dei formulari di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza dell'allegato e il numero delle pagine sono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato corrispondente; su ogni pagina dell'allegato figurano inoltre:

a) il numero della licenza o del certificato e la data di rilascio;

b) la firma e il timbro o sigillo dell'organo di gestione emittente.

2. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per la spedizione di più di una specie, è aggiunto un allegato contenente, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 22 dell'apposito formulario e gli spazi riportati nella casella 27 relativi alla "quantità/massa netta effettivamente importata o (ri)esportata" e, ove opportuno, al "numero di animali deceduti durante il trasporto" per ciascuna specie oggetto della spedizione.

3. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 8 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.

4. Se i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzati per più di una specie, è aggiunto un allegato che riprenda, oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, le caselle da 4 a 18 dell'apposito formulario per ciascuna specie.»;
- 6) all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
- «5. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione vengono vidimati da un funzionario del paese di esportazione o di riesportazione, con indicazione del quantitativo, firma e timbro nell'apposito spazio del documento. Se il documento di esportazione non è stato vidimato al momento dell'esportazione, l'organo di gestione del paese importatore si mette in contatto con l'organo di gestione del paese esportatore, tenendo conto di eventuali documenti o circostanze attenuanti, per stabilire se il documento può essere accettato.»;
- 7) all'articolo 8, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «1. I documenti sono rilasciati e utilizzati in conformità alle disposizioni e alle condizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 338/97, e per quest'ultimo in particolare dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 4. Le licenze e i certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo o elettronico.»;
- 8) all'articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «3. I certificati rilasciati ai sensi degli articoli 48 e 63 si riferiscono a un'operazione commerciale specifica, a meno che gli esemplari in essi indicati non siano muniti di marcatura individuale e permanente o, nel caso di esemplari morti che non possono essere marcati, non siano identificati con altri mezzi.»;
- 9) all'articolo 15, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:
- «3 bis Nel caso di animali vivi di proprietà personale, legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali, per i quali è rilasciata una licenza di importazione a norma del paragrafo 2, secondo comma, sono vietate le attività commerciali, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 per un periodo di due anni decorrente dalla data di rilascio della licenza; durante tale periodo non sono concesse esenzioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento per gli esemplari di specie di cui all'allegato A.
- Nel caso delle licenze di importazione rilasciate conformemente al paragrafo 2, secondo comma, per animali vivi di proprietà personale e per esemplari delle specie di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), dello stesso regolamento, nella casella 23 è riportata la dicitura "in deroga all'articolo 8, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 338/97, le attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono vietate per almeno due anni a decorrere dalla data di rilascio di questa licenza".»;
- 10) all'articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Nel caso di esemplari diversi dagli animali vivi, l'organo di gestione allega al certificato una scheda di inventario che contiene, per ciascun esemplare, tutte le informazioni previste dalle caselle da 8 a 18 del modello riportato nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.»;
- 11) all'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Gli Stati membri possono rilasciare un certificato di proprietà personale al proprietario legittimo di animali vivi legalmente acquisiti, detenuti per scopi personali e non commerciali.»;
- 12) all'articolo 45, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Gli organi di gestione che ricevono tali documenti trasmettono immediatamente agli organi di gestione competenti i documenti rilasciati da altri Stati membri unitamente a tutti i documenti giustificativi rilasciati ai sensi della convenzione. Ai fini della comunicazione, le notifiche originali di importazione sono trasmesse anche agli organi di gestione del paese d'importazione, se è diverso dal paese in cui l'esemplare è stato introdotto nell'Unione.»;
- 13) all'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, nonché di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori e istituti scientifici regolarmente registrati.»;
- 14) l'articolo 56 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) la riserva riproduttiva originaria è costituita e conservata in conformità alla definizione di cui all'articolo 1, punto 4 bis.»;
- b) la lettera c) è soppressa;
- c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a) e b).»;
- d) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il legname e altre parti o derivati degli alberi prelevati da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considerano riprodotti artificialmente in conformità al paragrafo 1.»;

15) all'articolo 58 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Per la riesportazione, da parte di un soggetto che non risieda abitualmente nell'Unione, di oggetti personali o domestici acquistati al di fuori del suo Stato di residenza abituale, compresi i trofei di caccia, che comportino esemplari di specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione.»

16) è inserito il seguente articolo 58 bis:

«Articolo 58 bis

**Uso commerciale di oggetti personali e domestici all'interno dell'Unione**

1. Le attività commerciali relative a esemplari delle specie comprese nell'allegato B, che sono introdotti nell'Unione conformemente all'articolo 57, possono essere autorizzate da un organo di gestione di uno Stato membro soltanto alle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve dimostrare che l'esemplare è stato introdotto nell'Unione da almeno due anni, prima che lo stesso possa essere utilizzato per fini commerciali, e
- b) l'organo di gestione dello Stato membro interessato ha verificato che l'esemplare in questione avrebbe potuto essere importato per fini commerciali conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 al momento in cui è stato introdotto nell'Unione.

Quando tali condizioni sono soddisfatte, l'organo di gestione rilascia una dichiarazione scritta che attesta che l'esemplare può essere utilizzato a fini commerciali.

2. Sono vietate le attività commerciali relative a esemplari delle specie elencate nell'allegato A che sono introdotti nell'Unione conformemente all'articolo 57.»

17) all'articolo 59 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente la prova che gli esemplari sono stati acquisiti conformemente alla normativa in vigore per la conservazione della fauna e della flora selvatiche.»

18) all'articolo 62 sono aggiunti i punti 4) e 5) seguenti:

- «4) esemplari morti della specie *Crocodylia* di cui all'allegato A con codice di origine D, a condizione che siano marcati o identificati con altri mezzi conformemente al presente regolamento;
- 5) caviale di *Acipenser brevirostrum* e suoi ibridi, con codice di origine D, purché sia contenuto in un recipiente marcato in conformità al presente regolamento.»

19) all'articolo 63 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. I certificati prestampati sono validi solo dopo che sono stati compilati e che il richiedente ne ha trasmesso copia all'organo di gestione emittente.»

20) all'articolo 65, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«Ciò non si applica agli esemplari delle specie elencate nell'allegato X del presente regolamento, a meno che un'annotazione nell'allegato X non ne prescriva la marcatura.»

21) all'articolo 66, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per gli esemplari vivi di cui al presente paragrafo non possono essere rilasciati certificati per esemplari specifici, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale.»

22) all'articolo 72, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri possono continuare a rilasciare licenze di importazione e di esportazione, certificati di riesportazione, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale nelle forme indicate negli allegati I, III e IV, notifiche di importazione nella forma indicata nell'allegato II e certificati UE nella forma indicata nell'allegato V del regolamento (CE) n. 865/2006 per un anno a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012.»

23) l'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento;

24) il punto 2 dell'allegato IX è modificato come segue:

a) la riga corrispondente al codice R è sostituita dalla seguente:

«R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta.»

b) la riga corrispondente al codice D è sostituita dalla seguente:

«D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati»;

c) la riga corrispondente al codice C è sostituita dalla seguente:

«C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2012

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO VIII

**Opere di riferimento per l'indicazione dei nomi delle specie nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4**

## FAUNA

a) *Mammalia*

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Terza edizione, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pagg., John Hopkins University Press, Baltimore. [Per tutti i mammiferi, a esclusione del riconoscimento dei seguenti nomi per le forme selvatiche delle specie (di preferenza rispetto ai nomi delle forme domestiche): *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii*, *Ovis orientalis ophion* e a eccezione delle specie di seguito indicate]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Seconda edizione. xviii + 1207 pagg., Smithsonian Institution Press, Washington. [Per *Loxodonta africana* e *Ovis vignei*]

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — *Marine Mammal Science*, 21(3): 365-400. [Per *Orcaella heinsohni*]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedrerros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. *Marine Mammal Science* 23: 358-386 [Per *Sotalia fluviatilis* e *Sotalia guianensis*]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. — *International Journal of Primatology*, 27(2): 465-485. [Per *Tarsius lariang*]

Rice, D. W., 1998: *Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution*, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [Per *Physeter macrocephalus* e *Platanista gangetica*]

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — *Nature*, 426: 278-281. [Per *Balaenoptera omurai*]

b) *Aves*

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. *A Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. [Per la nomenclatura dell'ordine e delle famiglie di uccelli]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. *The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World*. Terza edizione rivista e ampliata. 1039 pagg. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003), [http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204\\_final.pdf](http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf) (CITES website) [Per tutte le specie di uccelli eccetto che per i taxa di seguito indicati]

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — *Papageien*, 8: 278-286. [Per *Pyrrhura parvifrons*]

Collar, N. J. 1997. Family *Psittacidae* (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. *Handbook of the Birds of the World*. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [Per *Psittacus intermedia* e *Trichoglossus haematodus*]

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — *Forktail*, 22: 85-112. [Per *Garrulax taewanus*]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. — *Ornitologia Neotropical*, 18: 161-170. [Per *Eriocnemis isabellae*]



Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — *Ararajuba*, 10(2): 123-130. [Per *Glaucidium mooreorum*]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002): Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — *Auk*, 119: 815-819. [Per *Pionopsitta aurantiocephala*]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 124: 160-171. [Per *Ninox burhani*]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pinto* SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — *Zootaxa*, 2013: 1-16. [Per *Aratinga maculata*]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. — *Ibis*, 144: 665-675. [Per *Aquila hastata*]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — *Zoologische Verhandelingen*, 350: 183-196. [Per *Cacatua goffiniana*]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 124(2): 85-105. [Per *Otus thilohoffmanni*]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — *Wilson Bulletin*, 114: 421-445. [Per *Micrastur mintoni*]

#### c) Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus *Calumma* from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the *Calumma Furcifer* group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). *Herpetological Journal* 11: 53-68. [Per *Calumma vatosoa* & *Calumma vencesi*].

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of *Varanus* Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. — *Zootaxa*, 1313: 1-38. [Per *Varanus bushi*]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. *Zool. Verh.* 299: 706 pagg. [Per *Tupinambis*]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der *Calumma gastrotaenia* — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. *Herpetofauna (Weinstadt)* 19 (107): 5-10. [Per *Calumma glawi*]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family *Varanidae*). *Zoologische Verhandelingen. Leiden* 341: 1-43. [Per *Varanidae*]

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). — *Salamandra*, 41(1/2): 51-59. [Per *Varanus zugorum*]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — *African Journal of Herpetology*, 56(1): 1-21. [Per *Homopus solus*]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: *Bradypodion* Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — *African Journal Herpetology*, 55(2): 123-141. [Per *Bradypodion atromontanum*]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. — *African Herp News* 29: 31-32. [Per *Python natalensis*]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of *Cordylus* (*Cordylidae*, *Reptilia*) preparato per il comitato CITES per la nomenclatura (Documento NC2006 Doc. 8, disponibile sul sito web della CITES). [Per *Cordylus*]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, 40(2): 198-203. [Per *Cyclura lewisi*]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografía XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Per *Tupinambis*]

- Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of *Tupinambis* (*Squamata: Teiidae*) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. *Herpetologica* 54: 477-492 [Per *Tupinambis cerradensis*]
- Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [Per *Eunectes beniensis*]
- Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus *Tropidophis* (*Tropidophiidae*) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — *Amphibia-Reptilia*, 27 (3): 427-432. [Per *Tropidophis xanthogaster*]
- Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem *Varanus prasinus*-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. — *Sauria*, 27(1): 3-8. [Per *Varanus reisingeri*]
- Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of *Tupinambis* (*Sauria: Teiidae*). — *Copeia*, 4: 894-905. [Per *Tupinambis duseni*]
- Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — *Vertebrate Zoology*, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [senza la sua appendice; per Testudines, a eccezione dei generi *Mauremys iversoni*, *Mauremys pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni*, *Sacalia pseudocellata*, per i quali si continuano a utilizzare tali nomi]
- Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. — *Salamandra*, 42: 129-144. [Per *Uroplatus giganteus*]
- Glaw, F. & M. Vences (2007): *A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar*, terza edizione. Vences & Glaw Verlag, 496 pagg. [Per *Calumma ambreense*]
- Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung *Phelsuma*. Seconda edizione rivista e ampliata, 253 pagg., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [Per *Phelsuma* spp., tuttavia si mantiene *Phelsuma ocellata*]
- Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the *Morelia amethystina* complex (*Serpentes: Boidae*) with the description of three new species. *Herpetological Monographs* 14: 139-185. [Per *Morelia clastolepis*, *Morelia nauta* e *Morelia tracyae*, ed elevazione al livello di specie di *Morelia kinghorni*]
- Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M., 1999. New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia* 1999(2): 376-381. [Per *Tropidophis celiae*]
- Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus *Tropidophis* (*Tropidophiidae*) from central Cuba. *Journal of Herpetology* 33: 436-441. [Per *Tropidophis spiritus*]
- Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus *Tropidophis* (*Tropidophiidae*) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology* 35: 615-617. [Per *Tropidophis morenoi*]
- Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. *Journal of Herpetology* 36: 157-161. [Per *Tropidophis hendersoni*]
- Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pagg. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), *Iguanas: Biology and Conservation*. Berkeley (University of California Press). [Per *Iguanidae* a esclusione del riconoscimento di *Brachylophus bulabula*, *Phrynosoma blainvillii*, *P. cerroense* e *P. wigginsi* come specie valide]
- Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the *Varanus prasinus* species group from Waigeo, West Irian (*Squamata: Sauria: Varanidae*). *Salamandra* 39(2): 65-74. [Per *Varanus boehmei*]
- Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: *Furcifer nicosiai* sp. nov. (*Reptilia, Chamaeleonidae*). *Doriana* 7(311): 1-14. [Per *Furcifer nicosiai*]
- Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, 73: 113-129. [Per *Python breitensteini* & *Python brongersmai*]

- Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — *Phil. Trans. R. Soc. B*, 363(1508): 3413-3426. [Per *Brachylophus bulabula*]
- Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. *Chamaeleonidae*. Das Tierreich 112: 85 pagg. [Per *Bradypodion*, *Brookesia*, *Calumma*, *Chamaeleo* & *Furcifer* — a esclusione del riconoscimento di *Calumma andringitaensis*, *C. guillaumeti*, *C. hilleni* & *C. marojezensis* come specie valide]
- Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (*Varanus salvator* Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. — *Mertensiella*, 16: 109. [Per *Varanus cumingi*, *Varanus marmoratus*, *Varanus nuchalis*, *Varanus togianus*]
- Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung *Calumma* (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — *Reptilia* (Münster) 9(4): 4-5 (Appendice al numero 5: 13). [Per *Calumma cucullatum*, *Calumma nasutum*]
- Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of *Tupinambis* Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. *Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool.* 382: 1-10. [Per *Tupinambis quadrilineatus*]
- Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. *Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro* 60(4): 295-302. [Per *Tupinambis palustris*]
- Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chameleons of East Africa. — *Zoological Journal Linnean Society*, 152: 367-391. [Per *Kinyongia vosseleri*, *Kinyongia boehmei*]
- Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for *Crocodilurus lacertinus auctorum* (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). — *Journal of Herpetology*, 35: 353-357. [Per *Crocodilurus amazonicus*]
- McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. [Per *Loxocemidae*, *Pythonidae*, *Boidae*, *Bolyeriidae*, *Tropidophiidae* & *Viperidae* — a esclusione dei generi *Acrantophis*, *Sanzinia*, *Calabaria* & *Lichanura* per i quali si continuano a utilizzare tali nomi e del riconoscimento dell'*Epicrates maurus* come specie valida]
- Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — *Herpetologica*, 60: 117. [Per *Phrynosoma blainvillii*, *Phrynosoma cerroense*, *Phrynosoma wigginsi*]
- Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): *Chamaeleo (Triceros) narraioica* n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chameleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — *Tropical Zool.*, 16:1-12. [Per *Chamaeleo narraioica*]
- Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): *Chamaeleo (Triceros) ntunte* n. sp. a new chameleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — *Herpetozoa*, 18/3/4: 125-132. [Per *Chamaeleo ntunte*]
- Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. *Herpetology*. [Per la delimitazione delle famiglie nell'ambito dei *Sauria*]
- Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur*, *Callagur*, *Hardella*, *Kachuga*, *Pangshura*). — *Zoologica Scripta*, 36: 429-442. [Per *Batagur borneoensis*, *Batagur dhongoka*, *Batagur kachuga*, *Batagur trivittata*]
- Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern *Batagur*. — *Zootaxa*, 1758: 61-68. [Per *Batagur affinis*]
- Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, *Bradypodion nemorale* Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — *ZooNova* 1 (1): 1-7. [Per *Bradypodion caeruleogula*, *Bradypodion nkandlae*]
- Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed *Calumma* Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of *Calumma brevicorne*. — *Copeia*, 4: 711-734. [Per *Calumma amber*, *Calumma brevicorne*, *Calumma crypticum*, *Calumma hafahafa*, *Calumma jevy*, *Calumma peltierorum*, *Calumma taylori*]
- Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (*Elapidae: Naja*) from Myanmar (Burma). *Herpetologica* 56: 257-270. [Per *Naja mandalayensis*]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (*Sauria: Chamaeleonidae*) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. *Bonner Zoologische Beiträge* 47: 293-299. [Per *Chamaeleo balebicornutus* & *Chamaeleo conirostratus*]

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus *Bradypodion* (*Sauria: Chamaeleonidae*), with the description of two new genera. — *Zootaxa*, 1363: 23-38. [Per *Kinyongia adolfifrideri*, *Kinyongia carpenteri*, *Kinyongia excubitor*, *Kinyongia fischeri*, *Kinyongia matschiei*, *Kinyongia multituberculata*, *Kinyongia oxyrhina*, *Kinyongia tavetana*, *Kinyongia tenuis*, *Kinyongia ulugurensis*, *Kinyongia uthmoelleri*, *Kinyongia xenorhina*, *Nadzikambia mlanjense*]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, *Bradypodion* (*Squamata: Chamaeleonidae*). — *Molecular Phylogen. Evol.*, 30: 354-365. [Per *Bradypodion caffrum*, *Bradypodion damaranum*, *Bradypodion gutturale*, *Bradypodion transvaalense*, *Bradypodion ventrale*]

Ullénbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the *Chamaeleo dilepis* group (*Sauria Chamaeleonidae*) from West Africa. — *Tropical Zool.*, 20: 1-17. [Per *Chamaeleo necasi*]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung *Calumma* (Gray, 1865) (*Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae*). — *Sauria*, 26 (3): 41-44. [Per *Calumma andringitraense*, *Calumma marojezense*, *Calumma tsaratananaense*]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (ristampa). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pagg. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Per *Testudines*, *Crocodylia* & *Rhynchocephalia*]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Per il genere *Uromastix*]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras *Naja naja* species complex. *Toxicon* 34: 339-406. [Per *Naja atra*, *Naja kaouthia*, *Naja oxiana*, *Naja philippinensis*, *Naja sagittifera*, *Naja samarensis*, *Naja siamensis*, *Naja sputatrix* & *Naja sumatrana*]

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the *Varanus indicus* group (*Squamata, Varanidae*) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. — *Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe*, 83 (supplemento): 109-119. [Per *Varanus rainerguentheri*]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus *Euprepiosaurus* of *Varanus* (*Squamata: Varanidae*): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the *V. indicus* and the *V. prasinus* species groups. — *Zootaxa*, 1472: 1-28. [Per *Varanus beccarii*]

#### d) *Amphibia*

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of *Dendrobates* (*Anura: Dendrobatidae*) from the Amazonian lowlands of Peru. *Zootaxa*, 1152: 45-58. [Per *Dendrobates uakarii*]

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (*Amphibia, Anura*). — *Organisms, Diversity & Evolution*, 6: 236-253. [Per *Mantella ebenau*]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (*Dendrobates*) from northern central Guyana (*Amphibia: Anura: Dendrobatidae*). — *Salamandra*, 40(2): 99-104. [Per *Dendrobates nubeculosus*]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. — *Herpetozoa*, 18: 115-124. [Per *Epipedobates yungicola*]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especie de *Epipedobates* (*Anura: Dendrobatidae*) del suroccidente de Colombia. — *Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo*, 48:1-10. [Per *Epipedobates narinensis*]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus *Dendrobates* (*Anura: Dendrobatidae*) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. — *Zootaxa*, 1259: 39-54. [Per *Dendrobates daleswansonii*, *Dendrobates dorisswansonae*]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (<http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html>) Versione 3.0 del 7 aprile 2006 (disponibile sul sito web della CITES) [Per *Amphibia*]

e) *Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii*

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 voll. California Academy of Sciences. [Per tutti i pesci]

Gomon, M. F. & Kuitert, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Indo-West Pacific. — *Aqua, Int. J. of Ichthyology*, 15(1): 37-44. [Per *Hippocampus debelius*, *Hippocampus waleanus*]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [Per *Hippocampus*]

Kuitert, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [Per *Hippocampus*]

Kuitert, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: *Hippocampus*) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum 55: 113-116. [Per *Hippocampus*]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, *Hippocampus denise* (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — *Zoological Studies* 42: 284-291. [Per *Hippocampus*]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (seconda edizione disponibile su CD-ROM) [Per *Hippocampus*]

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): *Hippocampus patagonicus* sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 6(2): 339-349. [Per *Hippocampus patagonicus*]

f) *Arachnida*

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus *Pandinus* Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica* 72(3): 133-143. [Per gli scorpioni del genere *Pandinus*]

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — *Arthropoda*, 16(2): 26-30. [Per *Brachypelma kahlenbergi*]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (<http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html>), Versione 6.5 del 7 aprile 2006 (disponibile sul sito web della CITES) [Per *Theraphosidae*]

g) *Insecta*

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — *African Entomology*, 13(2): 347-352. [Per *Colophon endroedyi*]

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [Per le farfalle "birdwing" dei generi *Ornithoptera*, *Trogonoptera* e *Troides*]

h) *Hirudinoidea*

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, vol. 6/2, 178 pagg., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [Per *Hirudo medicinalis* e *Hirudo verbana*]

## FLORA

*The Plant-Book*, seconda edizione, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press — ristampato con correzioni nel 1998). [Per i nomi generici di tutte le piante elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle parti].

*A Dictionary of Flowering Plants and Ferns*, ottava edizione, (J. C. Willis, rivisto da H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [Per i sinonimi generici non citati in *The Plant-Book*, se non sostituiti dalla nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle parti come indicato nei paragrafi successivi].

*A World List of Cycads* (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995) in: P. Vorster (ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pagg. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch, e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie delle *Cycadaceae*, *Stangeriaceae* e *Zamiaceae*.

CITES *Bulb Checklist* (A. P. Davis et al., 1999, redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi di specie *Cyclamen* (*Primulaceae*), *Galanthus* e *Sternbergia* (*Liliaceae*).

CITES *Cactaceae Checklist*, seconda edizione (1999, redatta da D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie delle *Cactaceae*.

CITES *Carnivorous Plant Checklist*, seconda edizione (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida ai riferimenti ai nomi di specie *Dionaea*, *Nepenthes* e *Sarracenia*.

CITES *Aloe and Pachypodium Checklist* (U. Egli et al., 2001, redatta dalla Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Svizzera, in collaborazione con i Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e relativi aggiornamenti [Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES *Aloe & Pachypodium Checklist*. Organo di gestione CITES della Svizzera, Berna, Svizzera] (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie *Aloe & Pachypodium*.

*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie *Taxus*.

CITES *Orchid Checklist* (redatta dai Royal Botanic Gardens, Kew, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie *Cattleya*, *Cypripedium*, *Laelia*, *Paphiopedilum*, *Phalaenopsis*, *Phragmipedium*, *Pleione* e *Sophranitis* (Volume 1, 1995); *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Disa*, *Dracula* e *Encyclia* (Volume 2, 1997); e *Aerangis*, *Angraecum*, *Ascocentrum*, *Bletilla*, *Brassavola*, *Calanthe*, *Catasetum*, *Miltonia*, *Miltonioides* e *Miltoniopsis*, *Renanthera*, *Renantherella*, *Rhynchostylis*, *Rossioglossum*, *Vanda* e *Vandopsis* (Volume 3, 2001); e *Aerides*, *Coelogyne*, *Comparettia* e *Masdevallia* (Volume 4, 2006).

The CITES *Checklist of Succulent Euphorbia Taxa* (*Euphorbiaceae*), seconda edizione (S. Carter and U. Egli, 2003, pubblicata dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi delle specie di *euphorbie succulente*.

*Dicksonia species of the Americas* (2003, redatta dal Giardino botanico di Bonn e dall'Ente federale tedesco per la conservazione della natura, Bonn, Germania) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie *Dicksonia*.

*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). *Strelitzia* 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, Sud Africa e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie *Hoodia*.

*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum*. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): — *Medicinal Plant Conservation* 12: #-#.' (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie *Guaiacum*.

CITES *checklist for Bulbophyllum and allied taxa* (*Orchidaceae*). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Indirizzo degli autori: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) (disponibile sul sito web della CITES) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura come guida ai riferimenti ai nomi della specie *Bulbophyllum*.

La *Checklist of CITES species* (2005, 2007 e relativi aggiornamenti) pubblicata dall'UNEP-WCMC può essere utilizzata come sintesi non ufficiale dei nomi scientifici adottati dalla Conferenza delle parti per le specie animali che figurano negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e come sintesi informale delle informazioni contenute nei riferimenti standard adottati per la nomenclatura.»

---

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2012

**che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e garantire il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), di seguito «la convenzione», sono necessarie apposite disposizioni.
- (2) Al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97 e del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(2)</sup>, è necessario stabilire i modelli cui devono corrispondere le licenze, i certificati e gli altri documenti previsti da tali regolamenti.
- (3) In occasione della quindicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi a Doha (Qatar) dal 13 al 25 marzo 2010, sono state modificate varie risoluzioni riguardanti, tra l'altro, l'armonizzazione delle licenze e dei certificati e la modifica dei codici di origine. È quindi necessario tenere conto di tali risoluzioni e modificare opportunamente i modelli. Sono inoltre necessarie modifiche volte a rendere tali documenti più chiari per gli utilizzatori e per le amministrazioni nazionali.
- (4) Occorre pertanto definire condizioni uniformi per l'uso di tali formulari mediante modelli, istruzioni e spiegazioni, da utilizzare in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 865/2006.
- (5) Tali condizioni uniformi devono essere adottate in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione <sup>(3)</sup>.

Occorre pertanto che esse siano incluse in un regolamento di esecuzione distinto dal regolamento (CE) n. 865/2006.

- (6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 865/2006.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Disposizione generale**

Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:

- 1) licenze di importazione;
- 2) licenze di esportazione;
- 3) certificati di riesportazione;
- 4) certificati di proprietà personale;
- 5) certificati di collezione di campioni;
- 6) notifiche di importazione;
- 7) certificati per mostra itinerante;
- 8) fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante;
- 9) i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;
- 10) le etichette di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

*Articolo 2***Formulari**

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.

2. I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.

3. I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III.

4. I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell'allegato IV.

5. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.

6. L'etichetta di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, è conforme al modello riportato nell'allegato VI del presente regolamento.

*Articolo 3***Specifiche tecniche dei formulari**

1. Per i formulari di cui all'articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m<sup>2</sup>.

2. Il formato dei formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.

3. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:

a) bianco per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;

c) verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;

d) rosa per il formulario n. 4, la copia per l'organo di gestione emittente;

e) bianco per il formulario n. 5, la domanda.

4. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:

a) bianco per il formulario n. 1, l'originale;

b) giallo per il formulario n. 2, la copia per l'importatore.

5. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:

a) giallo per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) rosa per il formulario n. 2, la copia per l'organo di gestione emittente;

c) bianco per il formulario n. 3, la domanda.

6. La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all'articolo 2, rispettivamente paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.

7. I formulari di cui all'articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.

8. Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell'ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.



*Articolo 4*

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

- 1) gli articoli 2 e 3 sono soppressi;
- 2) gli allegati da I a VI sono soppressi.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2012

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO I

## UNIONE EUROPEA

ORIGINALE	1	1. Esportatore/Riesportatore	<b>LICENZA/CERTIFICATO</b> <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		N.				
					2. Ultimo giorno di validità:				
		3. Importatore	 <b>Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione</b>						
		4. Paese di (ri)esportazione							
		5. Paese di importazione							
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	7. Organo di gestione emittente						
1		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità					
			11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. Origine				
			14. Scopo						
			15. Paese di origine						
			16. N. licenza	17. Data di rilascio					
			18. Paese di ultima riesportazione						
			19. N. di certificato	20. Data di rilascio					
		21. Nome scientifico della specie							
		22. Nome comune della specie							
		23. Annotazioni particolari							
		<p>La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)</p>							
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: <input type="checkbox"/> è stata consegnata all'organo di gestione emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata  Firma e timbro ufficiale:  Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione:  Luogo e data del rilascio:						
		26. Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:							
		27. Riservato all'ufficio doganale	Firma e timbro ufficiale:  Documento doganale  Tipo:  Numero:  Data:						
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table>	Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto					
Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto								


**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati <sup>(1)</sup>
  - O Esemplari pre-convenzione <sup>(1)</sup>
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:
- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
  - E Didattico
  - G Giardini botanici
  - H Trofei di caccia
  - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
  - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
  - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
  - P Personale
  - Q Circhi e mostre itineranti
  - S Scientifico
  - T Commerciale
  - Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

## UNIONE EUROPEA

Copia per il titolare	2	1. Esportatore/Riesportatore	<b>LICENZA/CERTIFICATO</b> <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		N.			
	3. Importatore	 <b>Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione</b>						
	4. Paese di (ri)esportazione	5. Paese di importazione						
2	6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie cui all'allegato A	7. Organo di gestione emittente						
8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)		10. Quantità					
	11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. Origine	14. Scopo				
	15. Paese di origine							
	16. N. licenza		17. Data di rilascio					
	18. Paese di ultima riesportazione							
	19. N. di certificato		20. Data di rilascio					
	21. Nome scientifico della specie							
22. Nome comune della specie								
23. Annotazioni particolari								
<p>La presente licenza/Il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA).</p>								
24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione:		25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata						
<input type="checkbox"/> è stata consegnata all'organo di gestione emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>		Firma e timbro ufficiale:  Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:						
26. Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:								
27. Riservato all'ufficio doganale		Firma e timbro ufficiale:						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </table>		Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto			Documento doganale Tipo: Numero: Data:		
Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto							

**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati <sup>(1)</sup>
  - O Esemplari pre-convenzione <sup>(1)</sup>
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:
- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
  - E Didattico
  - G Giardini botanici
  - H Trofei di caccia
  - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
  - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
  - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
  - P Personale
  - Q Circhi e mostre itineranti
  - S Scientifico
  - T Commerciale
  - Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

## UNIONE EUROPEA

Copia da restituire dagli uffici doganali all'organo di gestione emittente *	<b>3</b>	1. Esportatore/Riesportatore	<b>LICENZA/CERTIFICATO</b> <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		<b>N.</b> 2. Ultimo giorno di validità:					
		3. Importatore	 <b>Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione</b>							
		4. Paese di (ri)esportazione	5. Paese di importazione							
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	7. Organo di gestione emittente							
<b>3</b>		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità						
			11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. Origine	14. Scopo				
			15. Paese di origine							
			16. N. licenza		17. Data di rilascio					
			18. Paese di ultima riesportazione							
			19. N. di certificato		20. Data di rilascio					
		21. Nome scientifico della specie								
		22. Nome comune della specie								
		23. Annotazioni particolari La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)								
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione:  <input type="checkbox"/> è stata consegnata all'organo di gestione emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione  <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div>	25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata  Firma e timbro ufficiale:  Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:							
		26. Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:								
		27. Riservato all'ufficio doganale		Firma e timbro ufficiale:						
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>		Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto			Documento doganale Tipo: Numero: Data:		
Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto									

\* Nel caso di una licenza di importazione di esemplari appartenenti a specie iscritte nell'appendice I della CITES, la presente copia può essere restituita al richiedente ai fini della presentazione all'organo di gestione del paese di (ri)esportazione.




**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità ovvero quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.
8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati <sup>(1)</sup>
  - O Esemplari pre-convenzione <sup>(1)</sup>
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:
- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
  - E Didattico
  - G Giardini botanici
  - H Trofei di caccia
  - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
  - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
  - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
  - P Personale
  - Q Circhi e mostre itineranti
  - S Scientifico
  - T Commerciale
  - Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.

## UNIONE EUROPEA

COPIA per l'organo di gestione emittente	4	1. Esportatore/Riesportatore	<b>LICENZA/CERTIFICATO</b>		N.					
			<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		2. Ultimo giorno di validità:					
		3. Importatore	 <b>Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione</b>							
			4. Paese di (ri)esportazione		5. Paese di importazione					
	4	6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	7. Organo di gestione emittente							
		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)		10. Quantità					
			11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. Origine	14. Scopo				
			15. Paese di origine							
			16. N. licenza		17. Data di rilascio					
			18. Paese di ultima riesportazione							
			19. N. di certificato		20. Data di rilascio					
			21. Nome scientifico della specie							
		22. Nome comune della specie								
		23. Annotazioni particolari								
		<p>La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)</p>								
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione:	25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata							
		<input type="checkbox"/> è stata consegnata all'organo di gestione emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	Firma e timbro ufficiale:  Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:							
		26. Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:								
		27. Riservato all'ufficio doganale	Firma e timbro ufficiale: Documento doganale Tipo: Numero: Data:							
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </table>	Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto						
Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto									



**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. Nel caso di un certificato di proprietà personale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
2. Non pertinente.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, ad esclusione dei suoi rappresentanti. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
5. In caso di certificato di proprietà personale non compilare la casella.
6. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda di licenza o di certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati <sup>(1)</sup>
  - O Esemplari pre-convenzione <sup>(1)</sup>
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:
  - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
  - E Didattico
  - G Giardini botanici

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

- H Trofei di caccia
- L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
- M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
- N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
- P Personale
- Q Circhi e mostre itineranti
- S Scientifico
- T Commerciale
- Z Zoo
- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
23. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.
-

## ALLEGATO II

## UNIONE EUROPEA

ORIGINALE	1	1. Importatore	<b>NOTIFICA DI IMPORTAZIONE</b>	<b>N.</b>	
			<b>Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</b>		
		2. Stato membro di importazione	3. Data di importazione		
		4. Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione		
	A	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE
	B	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Nettomasse (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE
	C	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE
D	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato UE	
E	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato UE	
F	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato UE	
	13. Per gli esemplari suddetti, appartenenti alle specie di cui all'appendice III della CITES, accludo i documenti prescritti del paese (ri)esportatore.	14. Timbro ufficiale del competente ufficio doganale di frontiera			
	_____				
	Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato				

**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
6. La descrizione deve essere il più possibile precisa.
9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nell'Unione l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.
14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l'importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.



## UNIONE EUROPEA

COPIA per l'importatore	2	1. Importatore	<b>NOTIFICA DI IMPORTAZIONE</b>	<b>N.</b>	
			<b>Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</b>		
		2. Stato membro di importazione	3. Data di importazione		
		4. Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione		
	A	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE
	B	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE
	C	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
			9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES
			11. Nome comune della specie		12. Allegato UE
D	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato UE	
E	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato UE	
F	6. Descrizione degli esemplari (compresi il codice di origine e il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice III CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità		
		9. Nome scientifico della specie		10. Appendice CITES	
		11. Nome comune della specie		12. Allegato UE	
		13. Per gli esemplari suddetti, appartenenti alle specie di cui all'appendice III della CITES, accludo i documenti prescritti del paese (ri)esportatore.	14. Timbro ufficiale del competente ufficio doganale di frontiera		
		_____			
		Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato			

**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
  4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
  5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
  6. La descrizione deve essere il più possibile precisa.
  9. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
  10. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.
  12. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
  13. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nell'Unione l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.
  14. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l'importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.
-

## ALLEGATO III

 <b>UNIONE EUROPEA</b>  <b>CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE</b>		<b>CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE</b>	
		<b>Originale</b>	
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)  <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Firma del proprietario		1. Certificato n.	2. Valido fino al
		4. Organo di gestione emittente	
5. Annotazioni particolari  <b>a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.</b>  <b>b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente.</b>  <b>c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo.</b>  <b>d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi.</b>  Il presente certificato è valido soltanto se il trasporto viene effettuato in conformità delle linee guida per il trasporto di animali vivi o, in caso di trasporto aereo, della normativa IATA sul trasporto di animali vivi.			
6. Paese di importazione  <b>Vari</b>	7. Scopo dell'operazione  <b>Q</b>	8. Timbro di sicurezza n.	
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie	10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso)		
11. Quantità	12. Appendice CITES	13. Allegato UE	14. Origine
15. Paese di origine	16. Numero e data della licenza	17. Numero di registrazione della mostra	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione)
19. Il presente certificato è rilasciato da:  <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <span>Luogo</span> <span>Data</span> <span>Firma e timbro ufficiale</span> </div>			
20. Altre condizioni			
21. Visto della dogana (cfr. foglio aggiuntivo)			

**Istruzioni e spiegazioni**

1. Il certificato deve recare un numero di serie unico assegnato dall'organo di gestione emittente.
2. Il termine massimo di validità del documento è limitato a tre anni dalla data del rilascio. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, la data di scadenza non può essere posteriore alla data indicata nel certificato equivalente rilasciato da quel paese.
3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato. In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.
4. La denominazione, l'indirizzo e il paese dell'organo di gestione emittente devono essere prestampati sul formulario.
5. Questa casella prestampata serve ad indicare la validità del certificato per movimenti transfrontalieri multipli ai soli fini della mostra e per l'esposizione dell'esemplare al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, e a precisare che il certificato non deve essere ritirato ma deve rimanere al proprietario e circolare insieme all'esemplare. La casella può essere utilizzata anche per giustificare l'omissione di determinate informazioni.
6. Questa casella è prestampata per indicare che i movimenti transfrontalieri sono autorizzati verso qualsiasi paese che accetti il presente certificato nell'ambito della propria legislazione nazionale.
7. Nella casella è prestampato il codice Q, relativo a circhi e mostre itineranti.
8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
13. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati


U Origine sconosciuta (deve essere motivata)


O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).

- 15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
19. Da compilare a cura del funzionario che rilascia il certificato. Il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese in cui è basata la mostra e solo previa comunicazione a tale organo da parte del proprietario della mostra di tutti i dati relativi all'esemplare. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese di prima destinazione. Il nome del funzionario che rilascia il certificato deve essere indicato per esteso. Il timbro, la firma e l'eventuale numero del timbro di sicurezza devono essere chiaramente leggibili.
20. Questa casella è utilizzabile per indicare gli estremi della legislazione nazionale o per specificare le altre condizioni particolari applicate dall'organo di gestione emittente al movimento transfrontaliero degli esemplari.
21. Questa casella prestampata rinvia al foglio aggiuntivo allegato, nel quale devono essere indicati tutti i movimenti transfrontalieri.

Fermo restando quanto indicato nella casella 5, alla scadenza il presente documento deve essere restituito all'organo di gestione emittente.

Il titolare o il suo rappresentante autorizzato deve consegnare l'originale del presente certificato (formulario n. 1) — ed eventualmente il certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo — a fini di verifica, e presentare il foglio aggiuntivo o (qualora il certificato sia rilasciato sulla base di un certificato equivalente di un paese terzo) i due fogli aggiuntivi e le rispettive copie ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio o i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale del presente certificato (formulario n. 1), l'originale del certificato eventualmente rilasciato dal paese terzo e il foglio o i fogli aggiuntivi al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette una copia vistata del foglio aggiuntivo del certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro all'organo di gestione competente, secondo quanto prescritto dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 865/2006.

 <b>UNIONE EUROPEA</b>  <b>CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE</b>		<b>CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE</b>	
		<b>Copia per l'organo di gestione emittente</b>	
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)  <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">Firma del proprietario</p>		1. Certificato n.	2. Valido fino al
		4. Organo di gestione emittente	
5. Annotazioni particolari  <b>a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale.</b>  <b>b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente.</b>  <b>c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo.</b>  <b>d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi.</b>  Il presente certificato è valido soltanto se il trasporto viene effettuato in conformità delle linee guida per il trasporto di animali vivi o, in caso di trasporto aereo, della normativa IATA sul trasporto di animali vivi.			
6. Paese di importazione  <b>Vari</b>	7. Scopo dell'operazione  <b>Q</b>	8. Timbro di sicurezza n.	
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie	10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso)		
11. Quantità	12. Appendice CITES	13. Allegato UE	14. Origine
15. Paese di origine	16. Numero e data della licenza	17. Numero di registrazione della mostra	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione)
19. Il presente certificato è rilasciato da:  <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 150px;">Luogo</span> <span style="margin-right: 150px;">Data</span> <span>Firma e timbro ufficiale</span> </p>			
20. Altre condizioni			
21. Visto della dogana (cfr. foglio aggiuntivo)			


 <b>UNIONE EUROPEA</b>		<b>CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE</b>	
<b>CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE</b>		<b>Domanda</b>	
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)  <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Firma del proprietario		4. Organo di gestione emittente	
6. Paese di importazione  <b>Vari</b>	7. Scopo dell'operazione  <b>Q</b>	8. Timbro di sicurezza n.	
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie	10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso)		
11. Quantità	12. Appendice CITES	13. Allegato UE	14. Origine
15. Paese di origine	16. Numero e data della licenza	17. Numero di registrazione della mostra	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione)
19. Richiedo con la presente il certificato di cui sopra.			
Osservazioni		Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di certificato relativa agli esemplari sopra indicati	
		<hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Firma	
		<hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Nome del richiedente	
Gli animali vivi devono essere trasportati in conformità delle linee guida CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi o, in caso di trasporto aereo, delle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dalla IATA (Associazione internazionale dei trasporti aerei)		<hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Luogo e data	

**Istruzioni e spiegazioni**

3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato (non del suo rappresentante). In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.
8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
13. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
  - O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi
- 15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo (ossia un paese che non fa parte dell'Unione europea), la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
19. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.



## ALLEGATO IV

 <b>UNIONE EUROPEA</b> <b>CONVENZIONE SUL</b> <b>COMMERCIO INTERNAZIONALE</b> <b>DELLE SPECIE DI FLORA E DI</b> <b>FAUNA SELVATICHE</b> <b>MINACCIATE DI ESTINZIONE</b>	<b>CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE</b> <b>CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE</b>				
	<b>FOGLIO AGGIUNTIVO</b> <b>Pagina _____ di _____</b>				
1. Certificato originale n.	4. Organo di gestione emittente				
8. Timbro di sicurezza n.					
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)					
_____ Ufficio doganale di importazione	_____ Data	_____ Firma	_____ Timbro ufficiale		
		_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione	_____ Data	_____ Firma	_____ Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione	_____ Data	_____ Firma	_____ Timbro ufficiale		
		_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione	_____ Data	_____ Firma	_____ Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione	_____ Data	_____ Firma	_____ Timbro ufficiale		
		_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione	_____ Data	_____ Firma	_____ Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione	_____ Data	_____ Firma	_____ Timbro ufficiale		
		_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione	_____ Data	_____ Firma	_____ Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione	_____ Data	_____ Firma	_____ Timbro ufficiale		
		_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione	_____ Data	_____ Firma	_____ Timbro ufficiale

## ALLEGATO V

## UNIONE EUROPEA

ORIGINALE	<b>1</b>	1. Titolare	<b>CERTIFICATO</b> <i>Valido solo sul territorio dell'Unione europea</i>		N.
	<input type="checkbox"/> Certificato di acquisizione legale <input type="checkbox"/> Certificato per attività commerciali <input type="checkbox"/> Certificato per spostamento di esemplari vivi	<b>Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</b>			
	2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	3. Organo di gestione emittente			
	4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)		6. Quantità	
		7. Appendice CITES	8. Allegato UE	9. Origine	
		10. Paese di origine			
		11. N. licenza		12. Data di rilascio	
	<b>1</b>	16. Nome scientifico della specie		13. Stato membro di importazione	
	17. Nome comune della specie (se disponibile)	14. Numero di documento		15. Data di rilascio	
	18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</li> <li>b) <input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</li> <li>c) <input type="checkbox"/> sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente</li> <li>d) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio</li> <li>e) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio</li> <li>f) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES</li> <li>g) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili</li> </ul>				
19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <input type="checkbox"/> confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione</li> <li>b) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97</li> <li>c) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97</li> <li>d) <input type="checkbox"/> destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi</li> <li>e) <input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato</li> </ul>					
<b>Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1</b> <span style="float: right;">Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></span>					
20. Annotazioni particolari					
Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione		Luogo e data		Firma e timbro	

**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi del titolare del certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
2. Da compilarsi esclusivamente qualora la licenza di importazione prescriva il luogo in cui gli esemplari in questione devono essere custoditi, o qualora esemplari prelevati dall'ambiente naturale di uno Stato membro debbano obbligatoriamente essere custoditi presso un indirizzo autorizzato.  
  
Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione (cfr. casella 19).
4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
7. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:  
  
W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale  
  
R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta  
  
D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati  
  
A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati  
  
C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati  
  
F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati  
  
I Esemplari confiscati o sequestrati <sup>(1)</sup>  
  
O Esemplari pre-convenzione <sup>(1)</sup>  
  
U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- 10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

## UNIONE EUROPEA

COPIA per l'organo di gestione emittente	<b>2</b>	1. Titolare	<b>CERTIFICATO</b> <i>Valido solo sul territorio dell'Unione europea</i>			<b>N.</b>	
	<input type="checkbox"/> Certificato di acquisizione legale <input type="checkbox"/> Certificato per attività commerciali <input type="checkbox"/> Certificato per spostamento di esemplari vivi						
	<b>Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</b>						
	2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A			3. Organo di gestione emittente			
N	<b>2</b>	4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)		6. Quantità		
			7. Appendice CITES	8. Allegato UE		9. Origine	
			10. Paese di origine				
			11. N. licenza		12. Data di rilascio		
16. Nome scientifico della specie			13. Stato membro di importazione				
17. Nome comune della specie (se disponibile)		14. Numero di documento		15. Data di rilascio			
18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</li> <li>b) <input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</li> <li>c) <input type="checkbox"/> sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente</li> <li>d) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio</li> <li>e) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio</li> <li>f) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES</li> <li>g) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili</li> </ul>							
19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <input type="checkbox"/> confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione</li> <li>b) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97</li> <li>c) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97</li> <li>d) <input type="checkbox"/> destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi</li> <li>e) <input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato</li> </ul>							
<b>Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1</b>					Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
20. Annotazioni particolari							
Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione		Luogo e data		Firma e timbro			

## UNIONE EUROPEA

DOMANDA	3	1. Richiedente	<b>CERTIFICATO</b> <i>Valido solo sul territorio dell'Unione europea</i>		N.	
			<input type="checkbox"/> Certificato di acquisizione <input type="checkbox"/> Certificato per attività commerciali <input type="checkbox"/> Certificato per spostamento di esemplari vivi			
			<b>Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</b>			
			3. Organo di gestione emittente			
		2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A				
		4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)		6. Quantità	
			7. Appendice CITES	8. Allegato UE	9. Origine	
			10. Paese di origine			
			11. N. licenza		12. Data di rilascio	
		16. Nome scientifico della specie		13. Stato membro di importazione		
		17. Nome comune della specie (se disponibile)	14. Numero di documento	15. Data di rilascio		
		18. Certifico che gli esemplari sopradescritti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</li> <li>b) <input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato</li> <li>c) <input type="checkbox"/> sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente</li> <li>d) <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio</li> <li>e) <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio</li> <li>f) <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES</li> <li>g) <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili</li> </ul>				
		19. Chiedo un certificato al fine di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <input type="checkbox"/> confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquistato in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione</li> <li>b) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97</li> <li>c) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97</li> <li>d) <input type="checkbox"/> destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi</li> <li>e) <input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato</li> </ul>				
		20. Annotazioni particolari		<b>Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di certificato relativa agli esemplari sopra indicati.</b>		
		Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione		Luogo e data		
				Firma e timbro		


**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
2. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
  - W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
  - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
  - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
  - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
  - I Esemplari confiscati o sequestrati <sup>(1)</sup>
  - O Esemplari pre-convenzione <sup>(1)</sup>
  - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- 10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
18. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

---

<sup>(1)</sup> Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

## ALLEGATO VI

	<b>Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione</b>
	Articolo VII, paragrafo 6
	MATERIALE SCIENTIFICO
1. Contenuto:	
2. Mittente (nome e indirizzo completi):	
3. Numero di registrazione:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	
5. Numero di registrazione:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Etichetta n.:	
Parte da restituire all'organo di gestione subito dopo la compilazione	
Numero di registrazione del mittente	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Numero di registrazione del destinatario	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Contenuto:	
Etichetta n.:	











## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

